CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria e Direzione Generale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2421/2025

OGGETTO: PROGETTO PILOTA (ID PP0020) FINANZIATO AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE MISE 30 LUGLIO 2021 - INTERVENTO N. 7 - SOGGETTO BENEFICIARIO CREUZA DE MA S.A.S. DI PEIRANO MARINA E C. - IMPORTO AGEVOLAZIONE EURO 100.000,00= CUP D65C23000440008

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2334_2025.docx
Hash:
04298EA0139599B08718FE48DFE523706C523123A85FCDA3BD2DDB7A29B96CEC386E3AC65C033865FE44E128F6719CE71B9E4481088A5EDE0EF1055BC2F681CE

Nome file allegato: Allegato1_MACROVOCI SPESE AMMISSIBILI.pdf
Hash:
33E03A915D21EFEE5D9EE60038B811868A919156B9BAF88E25C2D73727F6022D25A40BCAFBAD612FA517D205787FE5554C0C83F72B03B39A9C6D0112C747E217

Nome file allegato: Allegato 2 GUIDA OPERATIVA.pdf
Hash:
A58E398AA9BB6D51AD3F93DAF5325916E3E73401B6C0727539E3698B4B682A0CB7A3E9636AD8A8383DEB7B6B8BE9F0E3D62C256AAE4AFBB3324989037416AED5

Sottoscritta da
(MARIA CONCETTA GIARDINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale

Atto N. 2421/2025

Oggetto: PROGETTO PILOTA (ID PP0020) FINANZIATO AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE MISE 30 LUGLIO 2021 - INTERVENTO N. 7 - SOGGETTO BENEFICIARIO CREUZA DE MA S.A.S. DI PEIRANO MARINA E C. - IMPORTO AGEVOLAZIONE EURO 100.000,00= CUP D65C23000440008.

In data 05/09/2025 il dirigente MARIA CONCETTA GIARDINA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Richiamati

- il Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58 e, in particolare l’articolo 28 recante “Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area”;

- il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 Novembre 2020, con relativi allegati - Allegato A “Compiti dei soggetti responsabili” e Allegato B “Modalità di erogazione delle agevolazioni da parte di Cassa Depositi e Prestiti” – che individua i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale e demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 2 dello stesso decreto del 30 novembre 2020;

- il Decreto della Direzione generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021 (di seguito denominato anche BANDO), che definisce i contenuti, le modalità, i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti pilota, nonché la disciplina per l’attuazione della nuova misura;

Atteso che Città Metropolitana di Genova ha presentato in data 14 febbraio 2022 istanza di agevolazione, in risposta al Bando di cui sopra, per un proprio progetto pilota, denominato: “Azioni di transizione verso un’economia sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze del territorio” e approvato con atto dirigenziale n. 295 del 14 febbraio stesso, per complessivi € 10.000.000,00 da destinarsi interventi pubblici, interventi imprenditoriali, copertura di spese di gestione sostenute dal Soggetto Responsabile del progetto pilota.

Visti

copia informatica per consultazione

- il Decreto della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 22 febbraio 2023, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria della procedura di selezione, sulla base dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione dei progetti pilota come risultante dal verbale della riunione del 21 febbraio 2023, nella quale il progetto pilota presentato da Città Metropolitana di Genova risulta classificato al primo posto con punti 85,39;

- il Decreto della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 13 aprile 2023, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva con i punteggi attribuiti ai progetti pilota, stilata dalla Commissione nella riunione del 22 marzo 2023, a seguito delle istanze di riesame presentate da soggetti che hanno presentato progetti giudicati non ammissibili, confermando il punteggio e la posizione già attribuita al progetto pilota presentato da Città Metropolitana di Genova e identificato con il codice PP0020;

- il Decreto della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 11 Luglio 2023, con relativi allegati - Allegato 1 “Città Metropolitana di Genova” e Allegato 2 “Protocollo relativo alla gestione dei progetti pilota”- con cui è stata disposta l’assegnazione al Soggetto Responsabile CITTÀ METROPOLITANA di GENOVA l’importo di € 9.982.093,28 a titolo di contributo destinato ai soggetti beneficiari per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali e pubbliche del progetto pilota denominato “Azioni di transizione verso un’economia sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze del territorio”, con identificativo PP0020, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 1 e l’importo di € 17.906,72 in favore del Soggetto Responsabile medesimo a titolo di contributo per la copertura delle effettive spese di funzionamento;

Rilevato che il Decreto Direttoriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy 11 luglio 2023 prevede:

- che il Soggetto Responsabile sottoscriva l’atto di assegnazione a conferma dell’impegno a realizzare il progetto pilota;

- che il Soggetto Responsabile sia vincolato, per quanto riguarda le modalità di esecuzione del progetto assegnatario dei contributi, la relativa gestione contabile, i controlli su tutta l’attività posta in essere per la sua realizzazione, fino alla conclusione del progetto medesimo e per tutta la durata del vincolo di destinazione gravante sui beni oggetto di beneficio, alla disciplina del Bando, alla normativa di riferimento e a quanto riportato nel protocollo Allegato 2 al decreto stesso;

- che il mancato assolvimento da parte del Soggetto Responsabile degli obblighi e dei compiti gestionali di cui al Bando, al decreto e ai suoi allegati, comporti la revoca da parte del Ministero dei contributi assegnati per la copertura delle spese di funzionamento;

Atteso che, come richiesto, il decreto di assegnazione è stato controfirmato per accettazione in data 17 luglio 2023 e trasmesso via PEC al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale

Visto il Decreto della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 27 Novembre 2023, con cui il Ministero ha approvato una nuova graduatoria definitiva dei progetti pilota, tenuto conto della sentenza T.A.R. Abruzzo del 12 giugno 2023 e dell'ordinanza del TAR Lazio del 20 Settembre 2023, confermando il punteggio di 85,39 e il primo posto in graduatoria già attribuiti al progetto presentato da Città Metropolitana di Genova;

Richiamati:

- l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare la lettera d) che definisce lo strumento del "Patto territoriale";
- il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Ministero delle attività produttive del 27 aprile 2006, n. 215, recante il regolamento concernente la "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'area e ai Patti territoriali";
- il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'Area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, approvato con Decreto Direttoriale Ministero Attività Produttive n. 115374 del 4 aprile 2002, ai sensi del D.M. 320 del 31 luglio 2000;

Considerato che nel Progetto Pilota autorizzato e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy era indicato al n. 7 l'intervento di cui all'istanza di agevolazione presentata in data 25 gennaio 2022 (acquisita al PG dell'Ente con n. 3781/2022 e 3783/2022) dall'impresa CREUZA DE MA S.A.S. DI PEIRANO MARINA E C. con sede legale in Via G. Macaggi 23/9 CAP 16121 Genova:

Titolo	Il pescato come risorsa da utilizzare nel rispetto ed in coerenza con l'ambiente
Tipologia	Progetto di investimento nel settore pesca e acquacoltura, ex articolo 24 del BANDO
Tematica	Transizione ecologica
Costo totale previsto	Euro 210.200,00= (importo aggiornato)
Contributo richiesto	Euro 100.000,00=
Intensità di aiuto applicata in sede di assegnazione MIMIT	50% (del costo totale di Euro 200.000,00= originariamente previsto in domanda)

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale

CUP assegnato	D65C23000440008
Ubicazione dell'unità produttiva	Via Val Lerone 21, Arenzano (CMGe)

Preso atto che, con nota acquisita al PG dell'Ente col n. 52051 del 01/09/2025, CREUZA DE MA S.A.S. DI PEIRANO MARINA E C ha comunicato al Soggetto Responsabile il programma di spesa aggiornato per un importo totale di costi ammissibili pari a Euro 210.200,00= e la relativa suddivisione in macro-voci del costo previsto per la realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale ex art. 24 del Bando;

Atteso che tra gli obblighi gestionali del Soggetto Responsabile, come indicato all'articolo 10 del Bando e alla lettera B) "Concessione agevolazioni ai soggetti beneficiari" dell'Allegato 2 del Decreto di assegnazione dell'11 luglio 2023, è ricompresa l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi, previa verifica della sussistenza delle condizioni ivi indicate;

Preso altresì atto che gli uffici hanno svolto le operazioni e le verifiche propedeutiche all'adozione del provvedimento di concessione, come da documentazione in atti, e precisamente:

- esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) di cui all'articolo 96 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, essendo il contributo iniziale concesso all'impresa CREUZA DE MA S.A.S. DI PEIRANO MARINA E C inferiore all'importo di Euro 150.000,00=;

- acquisizione delle autocertificazioni del Soggetto Beneficiario relative al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché contributiva, al possesso di tutti i titoli abilitativi prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività oggetto dei benefici, alla regolarità rispetto alla normativa edilizia e urbanistica, nonché all'agibilità dei luoghi in cui si svolge l'attività agevolata, all'insussistenza di condizioni ostative previste dalla normativa di settore, fra le quali la pendenza di procedure che determinano l'incapacità o limiti all'esercizio dell'attività oggetto di provvidenze;

- acquisizione della scheda aggiornata delle macro-voci e dei relativi importi di spesa previsti per la realizzazione dell'intervento compilata da CREUZA DE MA S.A.S. DI PEIRANO MARINA E C (costituente l'Allegato 1 al presente provvedimento) e alle conseguenti verifiche (Visura Aiuti – VERCOR: 26601769 e Visura "Deggendorf" – VERCOR: 26602095) nell'ambito dei competenti Registro nazionale aiuti, Registro SIAN e Registro SIPA;

- registrazione degli aiuti individuali oggetto dell'agevolazione su SIPA (codice CAR:1004715001) ottenendo il relativo **codice di concessione SIPA_COR n. 150011**;

Preso atto che l'Ufficio Sviluppo Economico, sulla base del Disciplinare concernente i compiti

copia informatica per consultazione

gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'Area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, delle norme relative alla presentazione e al finanziamento del progetto pilota e delle disposizioni da esse richiamate, ha predisposto una Guida Operativa (Allegato 2 al presente provvedimento), per regolare il rapporto tra Soggetto Responsabile e Soggetto Beneficiario del finanziamento di ogni intervento privato previsto dal progetto pilota.

Considerato che l'erogazione delle agevolazioni ai Soggetti beneficiari avviene direttamente da parte di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), sulla base delle comunicazioni effettuate da Città Metropolitana nella sua qualità di Soggetto Responsabile;

Dato atto pertanto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente, né imputazioni contabili sul bilancio di Città Metropolitana;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 novembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Preso atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Fausto Brizi, responsabile dell'Ufficio Sviluppo Economico, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- non sono stati segnalati casi di conflitto di interessi, anche potenziale, che comportino l'obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell'istruttoria e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 e ai sensi dell'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e di non eccedenza;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta:

- in attuazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al presente procedimento;

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale

D I S P O N E

Per quanto specificato in premesse,

1. di approvare la scheda riepilogativa delle macro-voci e dei relativi importi di spesa previsti per la realizzazione dell'intervento (Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di approvare la Guida Operativa (Allegato 2 che anch'esso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), per disciplinare il rapporto nell'esecuzione dell'intervento e nella gestione del progetto pilota tra Soggetto responsabile e Soggetto beneficiario;

3. di concedere a CREUZA DE MA S.A.S. DI PEIRANO MARINA E C con sede legale in Via G. Macaggi 23/9, Genova - Partita IVA: 01745840999, il contributo di **€ 100.000,00=** (Euro Centomila/00) per la realizzazione dell'intervento n. 7 del Progetto Pilota di Città Metropolitana di Genova denominato: "Azioni di transizione verso un'economia sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze del territorio" e finanziato con Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 11 luglio 2023; CUP assegnato D65C23000440008; **codice di concessione SIPA_COR n. 150011;**

4. di subordinare la concessione del suddetto contributo all'accettazione senza riserva da parte del Soggetto Beneficiario, mediante sottoscrizione del presente provvedimento e degli Allegati citati ai precedenti punti 1 e 2;

5. di dare atto che la concessione dell'agevolazione potrà essere in qualunque momento revocata nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano il Progetto Pilota e dalla Guida Operativa;

6. di dare mandato all'Ufficio Sviluppo Economico per la pubblicazione sul sito istituzionale di Città Metropolitana di Genova – Sezione trasparenza del contributo concesso.

Sottoscritta dal Dirigente
(MARIA CONCETTA GIARDINA)
con firma digitale

Modalità e termini di impugnazione

Il presente atto può essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. Liguria) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova
Soggetto Responsabile

Guida operativa per le aziende beneficiarie del progetto pilota della Città Metropolitana di Genova

"Azioni di transizione verso un'economia sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze del territorio"

copia informatica per consultazione

Sommario

1. Definizioni 3
2. Normativa di riferimento 4
3. Concessione delle risorse 5
4. Tempi di realizzazione degli interventi 7
5. Spese ammissibili 9
6. Mezzi propri e cumulabilità degli aiuti di stato 14
7. Variazioni 16
8. Modalità e termini per la rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni 18
9. Obblighi dei soggetti beneficiari 21
10. Revoca delle agevolazioni 23
11. Monitoraggi periodici sulle iniziative agevolate 24

copia informatica per consultazione

1. Definizioni

Ministero	Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prima Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto interministeriale	Decreto Interministeriale MISE – MEF 30 novembre 2020 di apertura del programma di finanziamento
Bando	Decreto Direttoriale 30 luglio 2021
Decreto di assegnazione	Decreto Direttoriale 11 luglio 2023
ABER	Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE
FIBER	Il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
GBER	Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE
De minimis	Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea
Soggetto Responsabile	Città metropolitana di Genova, titolare del progetto pilota, di seguito denominata anche CMGE
Soggetto Beneficiario	Il soggetto titolare dell'intervento pubblico ammesso all'agevolazione
Progetto pilota	L'insieme di interventi pubblici e/o imprenditoriali, materiali e immateriali, realizzati da enti locali e imprese di micro, piccola e media dimensione nell'ambito di un unico disegno strategico
Interventi	Singoli progetti pubblici o imprenditoriali facenti parte del progetto pilota
Unità produttiva	Struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati
RNA	La banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14,

copia informatica per consultazione

	comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato
SIAN	la sezione applicativa del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai Sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
SIPA	la sezione applicativa del Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura
CDP	Cassa depositi e prestiti S.p.A., erogatore dei finanziamenti

2. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

- l'articolo 28, comma 3, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha destinato le risorse residue dei patti territoriali al finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2020 , con cui sono stati definiti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei patti territoriali;

- il Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (bando ministeriale), con cui sono stati stabiliti i contenuti, le modalità e i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti pilota e la relativa modulistica;

- il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto Responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000, laddove compatibile con il Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 e Avviso pubblico della Città Metropolitana di Genova del 14 dicembre 2021;

- l'Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2648/2021 con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico di selezione degli interventi imprenditoriali delle PMI presentati nell'ambito del Progetto Pilota ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2020 e dal Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;

copia informatica per consultazione

- l’Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova 295/2022 avente ad oggetto l’approvazione del progetto pilota "azioni di transizione verso un'economia sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze del territorio, acronimo cmgeesvt" redatto ai sensi di quanto previsto dal decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2020 e dal decreto direttoriale del 30 luglio 2021 della direzione generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello sviluppo economico (bando ministeriale)”;

- il Decreto di assegnazione del 11 luglio 2023 da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la realizzazione di “progetti pilota” volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale della Città Metropolitana Di Genova - PP0020;

La Città Metropolitana di Genova in qualità di Soggetto Responsabile del Progetto Pilota ai sensi dell’art. 11 comma 2, lett. a), del Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 sopra citato svolge, tra gli altri, compiti gestionali e assume la responsabilità di assistenza ai soggetti beneficiari delle agevolazioni per quanto concerne le procedure di funzionamento dell’intervento agevolativo di cui allo stesso decreto.

3. Concessione delle risorse

La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di Soggetto Responsabile, è preposta all’adozione dei **provvedimenti di concessione delle agevolazioni** nei confronti dei singoli soggetti beneficiari.
Con la finalità di fornire informazioni e chiarimenti in riferimento alle disposizioni relative all’attuazione dei progetti imprenditoriali che beneficiano delle agevolazioni previste dal Progetto Pilota della Città Metropolitana di Genova - Azioni di transizione verso un’economia sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze del territorio” - PP0020, sono state predisposte specifiche linee guida a supporto della gestione e rendicontazione dei progetti.
I contenuti riportano quanto specificato in merito nella normativa di riferimento e nelle norme nazionali e comunitarie ivi richiamate. Si rimanda, comunque, all’esame della specifica normativa, i cui riferimenti sono stati sopra citati ed altresì riportati al termine di ogni punto, per un’analisi completa dei singoli aspetti.

Con il provvedimento di concessione e la sottoscrizione dello stesso per accettazione l’impresa assume la qualità di Soggetto Beneficiario e:
dichiara di aver preso visione e di accettare la regolamentazione del progetto pilota come risultante dai decreti ministeriali, direttoriali e dagli atti adottati dal Soggetto Responsabile
s’impegna a rispettare le condizioni e le modalità di gestione dell’intervento contenute nel provvedimento stesso e nelle presenti Istruzioni Operative.
L’accettazione si perfeziona con la restituzione, entro dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla trasmissione del provvedimento di assegnazione, al Soggetto Responsabile del provvedimento stesso sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Beneficiario.
Il provvedimento di assegnazione delle risorse da parte del Soggetto Responsabile indica:

- l’intervento oggetto dell’agevolazione;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il COR (codice di concessione che identifica univocamente la Registrazione dell’Aiuto nel Registro);
- il luogo di esecuzione dell’intervento di ciascuna impresa beneficiaria;
- la durata dell’intervento;
- il termine ultimo previsto per l’esecuzione dell’intervento; per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49.

copia informatica per consultazione

Costituisce parte integrante del provvedimento di concessione la scheda riepilogativa degli importi agevolati e delle spese ammesse a contributo a valere sul progetto pilota.
Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni che costituiscono il presupposto del provvedimento di concessione, e in particolare delle informazioni previste e delle autocertificazioni rilasciate in base a quanto previsto dall'Allegato 2 (Protocollo relativo alla gestione dei progetti pilota) al Decreto direttoriale di assegnazione 11 luglio 2023:
Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare altresì qualsiasi variazione rispetto alle spese ammesse a contributo, come risultanti dalla scheda riepilogativa, inserite per ciascun Soggetto Beneficiario sui competenti Registri degli Aiuti di Stato (RNA, SIAN, SIPA).

copia informatica per consultazione

4. Tempi di realizzazione degli interventi

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli **interventi imprenditoriali avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.**

In relazione alle differenti tipologie di Progetti, per **data di avvio** si intende:

Progetti di investimento - Art. 19, comma 2, lett. c)
la **data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento** oppure la **data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento**, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Progetti di avviamento - Art. 20, comma, lett. c)
Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

Progetti di innovazione - Art. 21, comma 1, lett. c)
Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria - Art. 22, comma 2, lett. c)
Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività.

Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli - Art. 23, comma 2, lett. c)
Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività.

Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura - Art. 24, comma 2, lett. c)
Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Tutti gli interventi imprenditoriali devono essere **ultimati** inderogabilmente **entro 48 mesi**, decorrenti dalla data del decreto di assegnazione dei contributi al Soggetto Responsabile (11/07/2023).

copia informatica per consultazione

Per **data di ultimazione** si intende la **data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile** alle agevolazioni (anche se quietanzato successivamente). La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze - deve avvenire, comunque, entro e non oltre 60 giorni di calendario successivi alla data di ultimazione.

Per i programmi che prevedono la **locazione finanziaria (leasing**), il bene oggetto della locazione finanziaria deve essere stato consegnato, collaudato e inserito nel ciclo produttivo dell'impresa in data non antecedente all'invio della domanda e deve rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di ultimazione del contributo.

In caso di progetti basati solo sull'acquisizione di beni in leasing, la data di avvio, nel rispetto di quanto detto al comma precedente, è quella del primo verbale di consegna e la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni.

In generale, eventuali **proroghe** possono essere **concesse soltanto nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni** vigenti, e solo previa approvazione preventiva da parte del Ministero delle Imprese e del Made In Italy, con provvedimento del Ministero. Si precisa a tale riguardo che non possono essere concesse proroghe laddove la relativa esigenza dipenda da fatti imputabili ai singoli beneficiari.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra riportati, il Soggetto responsabile adotta il provvedimento di revoca totale o parziale dei benefici concessi disponendo la restituzione dei contributi eventualmente già erogati.

Riferimenti normativi

- Decreto interministeriale del 30 novembre 2020 (*art. 7, comma 2*);
- Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 (*art. 6 - comma 3, lettera c*), *(art.19 comma 2, lett. c), (art.20 comma 1, lett. c), (art.21 comma 1, lett. c), (art.22 comma 2, lett. c), (art.23 comma 2, lett. c), (art.24 comma 2, lett. c)*;
- Avviso pubblico della Città Metropolitana di Genova del 14 dicembre 2021 per la selezione di interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota di cui al Decreto direttoriale 30 luglio2021 *(punto 4*)*;*
- Decreto di assegnazione del 11 luglio 2023 *(allegato 2, lettera a))*;

copia informatica per consultazione

5. Spese ammissibili

Una spesa è considerata ammissibile ad agevolazione in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) rientra nell'elenco di spese ammissibili ai sensi degli articoli da 19 a 24 del Decreto direttoriale del MISE del 30 luglio 2021 ed è compatibile, per gli interventi che costituiscono il progetto pilota inquadrati nell'ambito della normativa relativa agli aiuti di Stato, con le **disposizioni degli articoli dei regolamenti Gber, Aber e Fiber e de minimis generale** vigenti ratione temporis e richiamati nei suddetti articoli dello stesso Decreto direttoriale e nei successivi atti emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
b) è stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e il termine ultimo di realizzazione dell'intervento; purché la liquidazione dei corrispettivi avvenga entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento;[1]
c) le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
d) le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo.

Le spese ammissibili per ciascuna tipologia di progetto sono di seguito riportate:

Progetti di investimento - Art. 19, commi 3 e 4
Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Detti costi riguardano:

a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Ai fini dell'ammissibilità tali costi devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuovi di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
f) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

[1] La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena la loro esclusione.

copia informatica per consultazione

Ammissibilità dei canoni di leasing per i progetti di investimento (artt. 14 e 17 GBER)

Il leasing è ammesso se ai sensi dell'art. 19 comma 4, lettera c) i costi siano riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati figuranti all'attivo dello stato patrimoniale.

Inoltre, tenuto conto che il GBER prevede che i costi relativi alla locazione di attivi materiali possano essere presi in considerazione solo se:
a) per i terreni e gli immobili, la locazione prosegue per almeno tre anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento;
b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione è stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevede l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

Progetti di avviamento - Art. 20, commi 2 e 3
Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto di avviamento;
c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Ammissibilità dei canoni di leasing per i progetti di avviamento (art. 22 GBER)
Nulla osta ad ammetterle il contratto di leasing nella forma del noleggio con patto di acquisto per macchinari ed attrezzature.

Progetti di innovazione - Art. 21, commi 2 e 3
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale;
b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto innovazione;
c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

copia informatica per consultazione

Ammissibilità dei canoni di leasing per i progetti di innovazione

Per i costi di cui al comma 2, lettera b) l'acquisto in leasing è considerato un costo ammissibile ma il canone di leasing non può essere assunto come quota di ammortamento: il limite di costo agevolabile resta la quota di ammortamento ordinario. Un canone di leasing eventualmente più alto deve essere, quindi, ricondotto, ai fini dell'agevolazione, nel limite della quota di ammortamento ordinario.

Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria - Art. 22, commi 3, 4 e 5

Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 14, comma 6 del Regolamento ABER, come di seguito riportati, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso:

a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, **incluso il leasing,** o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità (gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b));

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) spese per investimenti non produttivi tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d);

f) in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:

I) *un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), deve essere stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento; 1.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193/27 (1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).*

II) *l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25 %. Per quanto riguarda la lettera f), non sono tuttavia ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo; Le condizioni di cui alla lettera f), punti i) e ii), si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;*

g) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;

h) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.

copia informatica per consultazione

Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 14 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo[2].

Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:

a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;

b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto investimento;

c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Ammissibilità dei canoni di leasing per i progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria (art. 14 ABER)

L'ABER ammette sia il leasing per l'acquisto i beni immobili che il noleggio con patto di acquisto per macchinari e attrezzature, ma non sono ammissibili costi diversi quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli - Art. 23, commi 3,4 e 5

Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 17, comma 5 del Regolamento ABER, come di seguito riportati, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali

Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo[3].

---

[2] *Articolo 14 del Regolamento ABER- spese non ammesse*

comma 7. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

comma 8. Dal 1o gennaio 2017, in materia di irrigazione gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

comma 9. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi: a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) lavori di drenaggio; d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento; e) acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti ai sensi del comma 3, lettera e).

comma 10. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e devono pertanto essere disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l'intero settore della produzione vegetale o l'intero settore della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.

comma 11. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

[3] articolo 17 del *Regolamento ABER*- spese non ammesse:

comma 6. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile;

comma 7. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

copia informatica per consultazione

Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto investimento;
c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Ammissibilità dei canoni di leasing per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (art. 17 ABER)
L'ABER ammette sia il leasing per l'acquisto i beni immobili che il noleggio con patto di acquisto per macchinari e attrezzature, ma non sono ammissibili costi diversi quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura - Art. 24, commi 3, 4
Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:
a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Ammissibilità dei canoni di leasing per i progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Artt. 27, 29, 33, 45 e 46 FIBER)

Riferimenti normativi

- Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 (*art. 18, comma 1 – artt. da 19 a 24*);
- Avviso pubblico della Città Metropolitana di Genova del 14 dicembre 2021 per la selezione di interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota di cui al Decreto direttoriale 30 luglio2021 (*art. 7 lettera a*));
- Decreto di assegnazione del 11 luglio 2023 *(allegato 2, lettera c))*;
- Regolamento Gber (*art. 17 e art. 22*);
- Regolamento ABER (*artt. 14 e 17*);
- Regolamento Fiber *(art.7- artt. 27,29,33,45 e 46);*
- Regolamento de minimis generale.

comma 8. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

copia informatica per consultazione

6. Mezzi propri e cumulabilità degli aiuti di stato

Le risorse proprie ovvero il finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, da investire nel progetto imprenditoriale sono quelli indicati in domanda.

Le percentuali di copertura con risorse proprie ovvero con finanziamento dipendono dai progetti imprenditoriali così come declinati dagli articoli da 19 a 24 del Decreto direttoriale del 30 luglio2021:

Progetti di investimento, come definiti dall'articolo 19
I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25% dei costi ammissibili complessivi.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Progetti di avviamento, come definiti dall'articolo 20
Non è indicata la percentuale di copertura finanziaria da garantire.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Progetti di innovazione, come definiti dall'articolo 21
Non è indicata la percentuale di copertura finanziaria da garantire.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria, come definiti dall'articolo 22
Non è indicata la percentuale di copertura finanziaria da garantire.

Le agevolazioni di cui al presente articolo:
a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER.
b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER.

Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, come definiti dall'articolo 23
Non è indicata la percentuale di copertura finanziaria da garantire.

Le agevolazioni di cui al presente articolo:
a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER.
b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale

copia informatica per consultazione

cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER.

Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come definiti dall'articolo 24
Non è indicata la percentuale di copertura finanziaria da garantire.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento FIBER.

Riferimenti normativi

- Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 (*artt. da 19 a 24*)
- Regolamento GBER (*art. 8*)
- Regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento ABER
- Regolamento FIBER (*art. 8*)

copia informatica per consultazione

7. Variazioni

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 art. 12 comma 1 e 2, i *soggetti beneficiari* sono tenuti a:

- comunicare tempestivamente al *soggetto responsabile* eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16 del Decreto direttoriale 30 luglio 2021. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa;
- comunicare tempestivamente al *soggetto responsabile* eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
- comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16 del Decreto direttoriale del 30/07/2021. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

Per quanto riguarda la disciplina delle varianti agli interventi, come disposto dal Decreto di Assegnazione del 11 luglio 2023 (*allegato 2, lett. d*), vige quanto previsto dal "Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto Responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000, laddove compatibile con il Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 e Avviso pubblico della Città Metropolitana di Genova del 14 dicembre 2021.

Nel disciplinare le varianti sono normate all'art. 11 lettera B) come di seguito specificato:
Qualora dovessero verificarsi motivi tecnici o mutamenti delle condizioni di mercato, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, che rendano necessarie o opportune varianti al progetto ai fini della realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale o dell'intervento infrastrutturale, il beneficiario dell'agevolazione deve darne comunicazione al soggetto responsabile locale.
Fatte salve eventuali diverse disposizioni per i patti territoriali approvati dal CIPE, espressamente indicate nelle rispettive delibere, nei decreti di approvazione dei patti o nei singoli decreti di concessione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari ed ai soggetti attuatori, ai fini della realizzazione dei programmi, si considerano:

- *"varianti sostanziali" le variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato. In tali casi, sulla base di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 lettera e), del D.M. 320, il soggetto responsabile deve richiedere al M.A.P. la revoca totale delle agevolazioni concesse. Ne discende, quindi, che le "variazioni sostanziali" non possono essere oggetto di alcuna approvazione, neanche preventiva.*
- *Tutte le altre tipologie di varianti sono da considerare "varianti non sostanziali".*

Il soggetto responsabile, ricevuta la comunicazione da parte del soggetto beneficiario o del soggetto attuatore della necessità della variante, in relazione alla natura ed alle peculiarità della stessa, valuterà se limitarsi alla mera presa d'atto, comunque da comunicare al soggetto beneficiario o al soggetto attuatore, ovvero provvedere alla relativa approvazione in corso d'opera.
A titolo esemplificativo si precisa che in linea generale non necessitano di alcuna approvazione preventiva:

- *le variazioni riguardanti gli importi, sia in diminuzione che in aumento, e le caratteristiche tecniche relative ai singoli beni previsti dal programma approvato;*
- *le variazioni degli importi di spesa per anno rispetto a quelli risultanti dall'istruttoria bancaria (cosiddetto cronoprogramma).*

copia informatica per consultazione

Necessitano invece di una approvazione in corso d'opera tutte le variazioni che riguardano mutamenti soggettivi del soggetto beneficiario nonché il cambio di indirizzo produttivo non comportante variazione della "divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" indicata nel programma approvato, il cambio di ubicazione, il cambio delle modalità di acquisizione dei beni e la variazione del numero delle quote concesse purché nei termini massimi di ultimazione consentiti.

Potranno essere ammesse le varianti non sostanziali alle seguenti condizioni:

- *se in aumento di spesa, che l'agevolazione complessiva a consuntivo rimanga contenuta entro l'importo originariamente concesso, essendo implicito che il soggetto beneficiario abbia la disponibilità finanziaria dei maggiori fabbisogni evidenziati;*
- *se in diminuzione di spesa, che non si determinino modifiche sostanziali nell'obiettivo minimo previsto e variazioni nei criteri di priorità e che si conservino le caratteristiche di organicità e funzionalità. Il minore importo degli investimenti ammissibili comporterà una rideterminazione del contributo concesso da parte del soggetto responsabile locale, in corso d'opera o comunque a consuntivo a seguito delle verifiche del soggetto istruttore sulla documentazione finale di spesa e, qualora previsto, dell'accertamento di spesa da parte di apposita Commissione.*

Le approvazioni delle varianti non sostanziali, qualora si ritenesse necessario provvedere alle stesse in corso d'opera, dovranno intervenire entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta corredata della documentazione necessaria.

Le varianti non sostanziali non approvate in corso d'opera devono essere oggetto di esame in sede di istruttoria bancaria sulla documentazione finale di spesa e di approvazione nell'ambito del provvedimento finale da parte del soggetto responsabile locale.

In riferimento alla "*Modifica dell'indirizzo produttivo"* il D.M. *n. 320* del 31 luglio 2000 è stato successivamente integrato dal D.M. n. 215 del 27 aprile 2006 che all'art 3 comma 1 prevede: "*dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è inserito il seguente: Art. 12-bis (Modifica dell'indirizzo produttivo)" e* nello specifico*:*

1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, può essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purché siano rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.
2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT può essere consentita per una sola volta.».

Riferimenti normativi

- Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto Responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000;
- D.M. n. 215 del 27 aprile 2006 (*art 3 comma 1*);
- Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 *(art. 12, comma 1 lett. e) comma 2 lett. a) e b));*
- Avviso pubblico della Città Metropolitana di Genova del 14 dicembre 2021 per la selezione di interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota di cui al Decreto direttoriale 30 luglio2021 *(art. 7, lett. e) f) g))*;
- Decreto di Assegnazione del 11 luglio 2023 (*allegato 2, lett. d*)

copia informatica per consultazione

8. Modalità e termini per la rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni

Le spese da rendicontare devono:
a) rientrare nell'elenco di spese ammissibili come indicato al *punto 2 – Spese ammissibili* delle presenti istruzioni operative, in riferimento a ciascuna tipologia di progetto imprenditoriale e compatibili, per gli interventi che costituiscono il progetto pilota inquadrati nell'ambito della normativa relativa agli aiuti di Stato, con le disposizioni degli articoli dei regolamenti Gber, Aber e Fiber e de minimis generale vigenti ratione temporis e richiamati nei suddetti articoli del Bando e nei successivi atti emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
b) essere sostenute nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo, fatti salvi gli oneri relativi ad investimenti immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato, e il termine ultimo di realizzazione dell'intervento;
c) riferirsi a fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
d) riferirsi a fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, che risultano saldate dal soggetto beneficiario del contributo.

Le fatture o gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati e relativi alle spese ammissibili devono contenere una causale tale da evidenziare chiaramente l'attinenza al progetto agevolato e riportare **il CUP di progetto, a pena di inammissibilità**, assegnato con il provvedimento di concessione.
Per le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e antecedentemente al provvedimento di concessione si deve fare riferimento all'art. 1 comma 479 della L. 213/2023 (legge Finanziaria 2024)[4],per le quali potrà, per esempio essere prodotta specifica dichiarazione sostitutiva.

I titoli di spesa (fatture o gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) devono essere accompagnati da documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che dovrà essere effettuato, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa evidenziando nello stesso idonea causale di pagamento; è fornita evidenza del buon esito dell'operazione mediante l'indicazione del CRO (Codice Riferimento Operazione) o, in alternativa, mediante copia dell'estratto del conto corrente
da cui si evinca lo specifico versamento in favore del fornitore e della specifica fattura relativa al bene/servizio/fornitura agevolati.

A titolo esemplificativo, si specifica che le spese possono essere pagate con bonifico bancario (i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del CUP), con ricevuta bancaria o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria.

Si precisa inoltre:

- per i pagamenti effettuati prima dell'accettazione, a seguito di notifica, del provvedimento di concessione e successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, qualora le causali di pagamento non siano espressamente riferite al progetto, il Soggetto Responsabile si riserva di richiedere specifica

[4] 479. All'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche».

copia informatica per consultazione

dichiarazione che lo stesso pagamento è imputato all'intervento in questione.
- le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere fiscalmente validi.
- non sono ammesse, in nessun caso, compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore.
- per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza di ultimazione del programma di investimenti.
- l'acquisto di beni effettuato mediante pagamenti rateali è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese. Di conseguenza, tutti i documenti giustificativi di spesa (anticipi, acconti, saldo) e relativi pagamenti devono essere emessi e pagati entro tale periodo.

L'erogazione delle agevolazioni, secondo le modalità di seguito indicate, avviene dietro espressa richiesta da parte dei beneficiari.
I beneficiari possono richiedere una prima quota a titolo di anticipazione e, successivamente, la/le quote per stato avanzamento lavori e il saldo inviando telematicamente la documentazione di rendicontazione delle spese alla Città Metropolitana di Genova tramite pec all'indirizzo pec@cert.cittametropolitana.genova.it.
Città Metropolitana di Genova effettuate le dovute verifiche, in caso di esito positivo, procederà entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa all'invio della stessa a Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della già menzionata documentazione o alla necessità della sua regolarizzazione.

L'importo delle agevolazioni concesse è reso disponibile dalla CDP secondo le seguenti modalità:

A) la prima quota pari al 10% dell'agevolazione concessa a titolo di anticipazione, svincolata dall'effettivo avanzamento della spesa, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a beneficio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per un valore pari all'anticipazione concessa.

In tal senso, i soggetti beneficiari che intendano usufruire dell'anticipazione dovranno produrre alla Città Metropolitana di Genova idonea fideiussione rilasciata da soggetto abilitato, secondo le modalità previste dalla normativa regolante i benefici concessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La Città metropolitana di Genova potrà escutere le garanzie in nome e per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy medesimo.
La polizza fideiussoria deve avere durata ed efficacia pari a 24 mesi, con obbligo di proroga (per periodi di sei mesi in sei mesi) fino alla comunicazione di liberazione della garanzia, che può avvenire nel momento in cui i SAL (stato avanzamento lavori) regolarmente rendicontati superino l'importo dell'anticipazione erogata a fronte della garanzia stessa.
In caso di erogazione con fideiussione, le liquidazioni successive, da effettuarsi a fronte delle spese rendicontate, saranno decurtate delle somme già erogate a titolo di anticipazione.

B) quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti (quote a SAL),
La documentazione da trasmettere alla Città Metropolitana di Genova per le erogazioni a SAL è rappresentata da:

a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento, con esplicita indicazione delle eventuali varianti effettuate rispetto al progetto originariamente presentato e approvato, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
c) eventuali certificazioni;

copia informatica per consultazione

d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b) secondo quanto sopra indicato;
e) copia dei pagamenti dei titoli di spesa, secondo quanto sopra indicato;
f) copia titolo disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa ove non prodotto precedentemente.

C) erogazione dell'ultima quota pari al 10 % dell'agevolazione concessa, previa richiesta del saldo.

La documentazione da allegare alla richiesta di Saldo è rappresentata da:

a) relazione finale dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario che sia di accompagnamento ai titoli di spesa, al fine di consentire il riscontro della loro pertinenza rispetto alle agevolazioni concesse;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
c) eventuali certificazioni e documenti di collaudo;
g) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b) secondo quanto specificato in merito alle rendicontazioni delle spese;
h) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa, secondo specificato in merito alle modalità di pagamento.

La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere inviata **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'intervento imprenditoriale.**
Sarà facoltà del S*oggetto responsabile* richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento e sopra indicate, l'erogazione del Contributo è subordinata, altresì, alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l'accesso allo stesso, nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia. L'erogazione del Contributo è effettuata, da CDP, mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dallo stesso beneficiario dedicato anche in via non esclusiva all' iniziativa agevolata.

Riferimenti normativi

- Decreto Ministeriale del 30 novembre 2020 (*allegato B, comma 1, 2,3*)
- Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 *(art. 13, commi 1, 2,3,4 e 5);*
- Avviso pubblico della Città Metropolitana di Genova del 14 dicembre 2021 per la selezione di interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota di cui al Decreto direttoriale 30 luglio2021 *(punto 7)*
- Decreto di Assegnazione del 11 luglio 2023 (*allegato 2, lett. c)).*

copia informatica per consultazione

9. Obblighi dei soggetti beneficiari

I *soggetti beneficiari* sono tenuti a:

a) ultimare gli *interventi* entro il termine di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dell'agevolazione;
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Città Metropolitana di Genova e, eventualmente, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e rapporti tecnici periodici, di documentazione finanziaria e amministrativa riferite all'intervento disposte dalla Città Metropolitana di Genova e, eventualmente, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui Avviso Pubblico di selezione degli interventi imprenditoriali delle PMI presentati nell'ambito del Progetto Pilota della Città Metropolitana di Genova;
d) conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del completamento dell'intervento e del progetto pilota, ai fini del controllo tecnico-amministrativo, la documentazione giustificativa, in originale o in copia;
e) comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.
f) comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
g) comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa;
h) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute[5];
i) garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dall'Avviso Pubblico di selezione degli interventi imprenditoriali delle PMI presentati nell'ambito del Progetto Pilota della Città Metropolitana di Genova;

[5] La Legge 124/2017 per il mercato e la concorrenza ai commi 125/127 prevede, a decorrere dall'anno 2018, un obbligo di pubblicità relativo ai contributi pubblici ricevuti da una stessa Pubblica Amministrazione se essi siano **liquidati nell'anno** in misura **uguale o superiore ai 10.000 euro lordi**. La norma specifica che vanno pubblicati: **Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici di qualsiasi genere** ricevuti da PP.AA., Enti Pubblici Economici, società in controllo pubblico diretto o indiretto, società a partecipazione pubblica, purchè di valore complessivo, per ciascun soggetto erogatore, **uguale o maggiore di 10.000 euro** al lordo d'imposta nell'anno solare. La norma parla di contributi "ricevuti", ovvero "**incassati**" nell'esercizio. I Soggetti tenuti all'osservanza dell'obbligo sono:
1. **Associazioni, Fondazioni, Onlus,** con **pubblicazione sul proprio sito o portale**, **entro il 28/2** di ogni anno, delle informazioni sugli aiuti ricevuti di valore uguale o maggiore di 10.000 euro, evidenziando: Ente erogatore, somma erogata, motivo della erogazione, riferimento alla L. 124/2017;
2. **Imprese tenute al deposito del bilancio d'esercizio** (società di capitale, consorzi, cooperative e consorzi di cooperative che esercitino attività d'impresa), con **pubblicazione nella Nota Integrativa** al bilancio dei dati inerenti gli aiuti pubblici ricevuti (liquidati) nell'esercizio da uno dei soggetti indicati e di valore uguale o maggiore di 10.000 euro, specificando: Ente erogatore, somma erogata, motivo della erogazione, riferimento alla L. 124/2017,oppure **dichiarando in Nota Integrativa** che **gli aiuti ricevuti** dalla Pubblica Amministrazione e di valore uguale o maggiore di 10.000 euro sono **già inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato** (R.N.A.) aggiornato dalle stesse PP.AA. eroganti, pena la revoca la revoca, con restituzione, del contributo ricevuto da parte della Amministrazione erogante.

copia informatica per consultazione

j) realizzare l'intervento ammesso come da progetto approvato, fatte salve le eventuali variazioni e fermo restando che l'intervento realizzato sia organico e funzionale e non vengano alterati i presupposti alla base della concessione delle agevolazioni;
k) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso nei modi ed entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
l) garantire che l'agevolazione concessa rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti;
m) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
n) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
o) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
p) soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;

I beneficiari sono, altresì, tenuti anche ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:

a) dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
b) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
c) comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali,
d) comunicare tempestivamente l'insorgere di situazioni gestionali tali da condurre l'impresa in condizioni di difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e fornire, a richiesta, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.

Si segnalano, inoltre, **i vincoli di destinazione**, secondo cui:

- I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del progetto sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale;
- Le attività economiche incentivate sono soggette al divieto di trasferimento in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni.

Riferimenti normativi

- Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 *(art. 12);*
- Avviso pubblico della Città Metropolitana di Genova del 14 dicembre 2021 per la selezione di interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota di cui al Decreto direttoriale 30 luglio2021 *(punto 3* e *punto 7)*
- Decreto di assegnazione del 11 luglio 2023 (*allegato 2, lettera h*))
- Reg. UE 651/2014.

copia informatica per consultazione

10. Revoca delle agevolazioni

La Città Metropolitana di Genova, in qualità di soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
d) mancato adempimento degli obblighi riportati al punto 9;
e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento. La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
f) impossibilità di effettuare i controlli e le ispezioni per cause imputabili ai soggetti beneficiari, previsti in ogni fase del procedimento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Città Metropolitana di Genova, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché l'attuazione degli stessi;
g) esito negativo dei controlli e/o delle ispezioni previsti, anche a campione, in ogni fase del procedimento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Città Metropolitana di Genova;
h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Oltre a quanto sopra previsto, le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

a) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
b) sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, dell'attività economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
d) trasferimento dell'attività economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni.

In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

Riferimenti normativi

- Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 *(art. 16);*
- Avviso pubblico della Città Metropolitana di Genova del 14 dicembre 2021 per la selezione di interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota di cui al Decreto direttoriale 30 luglio2021 *(punto 7);*
- Decreto di assegnazione del 11 luglio 2023 (*allegato 2, lettera g*)).

copia informatica per consultazione

11. Monitoraggi periodici sulle iniziative agevolate

In ogni fase del procedimento il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Città Metropolitana di Genova, nonché i soggetti istruttori eventualmente da essi incaricati, possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli *interventi* agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché l'attuazione degli stessi.
Tenuto conto che, ai fini del monitoraggio dei termini di realizzazione e dello stato di attuazione delle iniziative imprenditoriali dei progetti *pilota* la Città Metropolitana di Genova è tenuta ad inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un report semestrale di avanzamento, al 30/6 e 31/12 di ogni anno verrà rilevato lo stato di attuazione delle singole iniziative tramite la redazione di un'apposita scheda di monitoraggio. Tale documento dovrà fornire dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei programmi agevolati. Le schede dovranno essere compilate da ogni azienda beneficiaria ed inviate telematicamente alla Città Metropolitana di Genova tramite pec all'indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it:

Riferimenti normativi

- Decreto interministeriale del 30 novembre 2020 (*art. 6, lett. f) - allegato A, punto 2*)
- Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 *(art. 11, comma 2, lett. b e h) – art. 12, lett. b) e c) - art. 15);*
- Avviso pubblico della Città Metropolitana di Genova del 14 dicembre 2021 per la selezione di interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota di cui al Decreto direttoriale 30 luglio2021 *(punto 7);*
- Decreto di assegnazione del 11 luglio 2023 (*allegato 2, lettera f) e l*)).

copia informatica per consultazione

ALLEGATO 1

Importi delle spese preventivate ammesse a contributo a valere sul PROGETTO PILOTA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA denominato: "Azioni di transizione verso un'economia sostenibile e di valorizzazione delle eccellenze del territorio"

DATI BENEFICIARIO

- Denominazione: **CREUZA DE MA S.A.S. DI PEIRANO MARINA E C.**
- Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **01745840999**

TIPOLOGIA PROGRAMMA

- Investimento nel settore pesca e acquacoltura ex art. 24 del Decreto Direttoriale 30 Luglio 2021 ("BANDO").

PROGRAMMA DI SPESA

CATEGORIA DI SPESA	**DESCRIZIONE ATTIVITÀ*** (*) quando specificate dall'impresa	**IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO INIZIALE**
A) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili a opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento	Rifacimento murale e pavimentazione a richiesta ASL nella zona di produzione pesce a mezzo resine alimentari conformi	Euro 4.000,00=
B) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente	B1) macchina decapitatrice deliscatrice, stazione di trasferimento, impianto depurazione scarti acque reflue B2) stazione di dosaggio e riempimento acciughe B3) tappeto trasportatore retrattile per posizionamento acciughe B4) metal detector ed etichettatrice in fine linea B5) macchina di confezionamento acciughe con stazione di saldatura sacchetto B6) cuocisalsa per preparazione vasetti acciughe B7) Fasciapallet fine confezionamento	Euro 206.200,00= così suddivisi: Euro 96.00000= per B1) Euro 6.000,00= per B2) Euro 40.000,00= per B3) Euro 26.000,00= per B4) Euro 27.000,00= per B5) Euro 6.000,00= per B6) Euro 5.200,00= per B7)
C) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa	-----	Euro 0,00=
TOTALE SPESA PROGETTO		**Euro 210.200,00=**

copia informatica per consultazione